

► **ESTRATTO DELLA SENTENZA**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE- LA SPEZIA - N. 89/02 R.G. - N. 605/02 Rep - Sent. N 386/02

Il Giudice di Pace della Spezia dr. Gian Carlo Del Santo ha pronunciato la seguente SENTENZA

Causa promossa con ricorso di: G. P. residente in La Spezia, ..... OPPONENTE IN PROPRIO **Contro** Comune della Spezia in persona del legale rappresentante Pro tempore, rappresentato dall'avv. Giorgio Giovannini, Causa decisa il 19/04/2002 con dispositivo letto alla udienza di discussione sulle seguenti:

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il sig. G. P. ha poposto ricorso avverso l'avviso di accertamento sopra indicato sostenendo che la segnaletica stradale apposta sul luogo ove è stata elevata la contravvenzione è irregolare per più ragioni:

Il ricorso è fondato e v`a accolto. Il Giudice osserva che:

- a) dalla documentazione fotografica prodotta dal ricorrente, non contestata dal Comune e quindi da ritenersi pacificamente descrittiva della segnaletica stradale esistente sul luogo ove è stata elevata la contravvenzione .....
- b) La collocazione dei segnali non è conforme alla normativa ..... la contravvenzione non avrebbe dovuto essere elevata in quanto il segnale in questione è da considerarsi illegittimo, con efficacia esimente nei confronti del ricorrente che non lo ha osservato, in quanto esso è concretamente inidoneo a rendere edotto l'utente della strada della particolare norma di condotta che è destinato ad esprimere.  
Anche la eccezione relativa alla mancata indicazione sul retro del cartello della ordinanza di apposizione è fondata .....
- c) Posto quanto sopra in fatto, il Giudice, in ossequio agli orientamenti della Suprema Corte, considera in diritto che in tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge. (cass. 1882/98).
- d) nel caso concreto, trattandosi di sosta in un cortile interno, anche se accessibile ad una generalità di persone, con obiettive difficoltà a discernere se il cartello è stato legittimamente apposto, non si è certamente perfezionata tale fattispecie complesse in quanto, il segnale di cui trattasi non riporta gli estremi della ordinanza sindacale di apposizione e quindi non ha alcun valore prescrittivo sussistendo una concreta inidoneità alla sua funzione che è quella di render nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare.

Tutto quanto sopra posto e considerato, il Giudice ritiene che il verbale di contravvenzione impugnato deve essere annullato, sia perché i segnali sono stati posizionati in modo irregolare, sia perché il cartello prescrittivo della limitazione della sosta è da considerarsi come inesistente in quanto privo del provvedimento amministrativo che vi dovrebbe essere incorporato, non riportando sul retro, come prescritto, gli estremi della ordinanza sindacale di apposizione.

Quanto alle spese di lite, il Giudice considera che il ricorrente, pur avendo agito personalmente, ha sostenuto delle spese vive, peraltro non documentate, ma certamente esistenti per la necessità di comporre il ricorso, depositarlo personalmente in cancelleria, assistere a due udienze, acquisire documentazione normativa, ecc. E' giusto che il ricorrente sia ristorato quanto meno parzialmente di queste spese che devono gravare, secondo il principio della soccombenza, sul Comune. La quantificazione di tali spese è fatta in via equitativa nella stessa misura richiesta dall'avvocato civico, che, forfettariamente e senza produrre notula, l'ha determinata in Euro 103,29.

Per questi motivi Il Giudice di Pace della Spezia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contravvenzione (avviso di accertamento di violazione) n. 482534- 26539/2001 del Corpo di Polizia Municipale del Comune della Spezia. Condanna il Comune della Spezia a rifondere al sig. G. P. le spese di causa che determina in Euro 103,29.

La Spezia il 19 aprile 2002  
**Il Giudice di Pace**  
**Dr. Gian Carlo del Santo**

senti per l'utente una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere generico del non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito.

Il legislatore, con gli articoli 6 e 7, concede agli Enti locali e agli Enti proprietari delle Strade solo un potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, ma, perché il provvedimento sia legittimo, deve essere facilmente accessibile a tutti attraverso una precisa segnaletica stradale.

E' compito dei soggetti indicati nel combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del Codice (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, ecc...) verbalizzare e richiedere la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada.

